

FÙLCROS NEWS

Principali adempimenti Mese di dicembre

Numero 35 del 12 dicembre 2022

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
15.12.2022	Ravvedimento versamento saldo prelievo straordinario per il settore energetico	<p>I soggetti che operano nel settore energetico devono effettuare il versamento del saldo, scaduto il 30.11.2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• pari al 60% del prelievo straordinario del 25% per l'anno 2022, sulla base dell'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dall'1.10.2021 al 30.4.2022 rispetto al saldo del periodo dall'1.10.2020 al 30.4.2021;• beneficiando della sanzione ordinaria per il versamento tardivo e della riduzione derivante dal ravvedimento operoso. <p>Il prelievo straordinario si applica solo se il suddetto incremento è cumulativamente:</p> <ul style="list-style-type: none">• pari o superiore al 10%;• superiore a 5.000.000,00 di euro. <p>Dopo il termine in esame il ravvedimento operoso non è più applicabile e la sanzione è determinata in misura doppia.</p>
15.12.2022	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p>



SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none">• i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;• in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none">• le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;• gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.12.2022	Saldo IMU 2022	<p>I proprietari di immobili e gli altri soggetti passivi, diversi dagli enti non commerciali, devono provvedere al versamento del saldo dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• sulla base delle aliquote e delle detrazioni relative al 2022;• con eventuale conguaglio rispetto a quanto versato come prima rata;• salvo poter beneficiare dell'esonero dal pagamento dell'IMU dovuta per il 2022, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 78 co. 3 - 4 del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126) e dell'art. 12 co. 1 - 2 del DL 18.11.2022 n. 176. <p>Dal 2022 sono comunque diventati esenti i c.d. "immobili merce".</p>
16.12.2022	Seconda rata IMU 2022 enti non commerciali	<p>Gli enti non commerciali devono provvedere al versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2022:</p> <ul style="list-style-type: none">• pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno 2021;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> salvo poter beneficiare dell'esonero dal pagamento dell'IMU dovuta per il 2022, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai sensi dell'art. 78 co. 3 - 4 del DL 14.8.2020 n. 104 (conv. L. 13.10.2020 n. 126) e dell'art. 12 co. 1 - 2 del DL 18.11.2022 n. 176. <p>Il conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2022 dovrà essere corrisposto entro il 16.6.2023.</p>
16.12.2022	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al mese di novembre 2022; versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.12.2022	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte operate nel mese di novembre 2022; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di novembre 2022 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2022 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.12.2022	Imposta sostitutiva	I datori di lavoro sostituti d'imposta devono ver-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	rivalutazioni TFR	<p>sare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 17% in relazione alle rivalutazioni del TFR che maturano nel 2022.</p> <p>L'acconto è commisurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 90% delle rivalutazioni maturate nel 2021; • oppure, in alternativa, al 90% di quelle che maturano nel 2022. <p>È possibile utilizzare in compensazione della suddetta imposta sostitutiva il credito derivante dal versamento negli anni 1997 e/o 1998 dell'anticipo della tassazione del TFR.</p> <p>Il saldo dovrà essere versato entro il 16.2.2023.</p>
16.12.2022	Versamento acconti da 730/2022	<p>In relazione alle persone fisiche che hanno presentato il modello 730/2022, i sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il secondo o unico acconto, dovuto per il 2022, a titolo di IRPEF e/o di cedolare secca sulle locazioni; • che sono stati trattenuti dagli emolumenti corrisposti a novembre.
16.12.2022	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati a novembre 2022.
20.12.2022	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno effettuato insufficienti versamenti delle imposte dovute a saldo per il 2021 o in acconto per il 2022, relative ai modelli REDDITI 2022 e IRAP 2022, la cui scadenza del termine con la maggiorazione dello 0,4% era il 21.9.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2023;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali. <p>Se entro il 21.9.2022 non è stato effettuato alcun versamento, il ravvedimento operoso va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con riferimento alla scadenza del 22.8.2022 (termine per il versamento senza la maggiorazione dello 0,4%); • entro il 30.11.2023; • con la sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
20.12.2022	Versamento cumulativo ritenute condominio	<p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi deve effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73:</p> <ul style="list-style-type: none"> • operate nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2022, di ammontare cumulativo inferiore a 500,00 euro; • se il relativo versamento non è già stato effettuato in precedenza.
20.12.2022	Autocertificazione per l'esclusione dal canone RAI per l'anno 2023	<p>Le persone fisiche titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale devono presentare un'apposita autocertificazione, al fine di essere escluse dal pagamento del canone RAI in bolletta per l'anno 2023, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica; • non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>L'autocertificazione va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compilando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate; • mediante spedizione in plico raccomandato senza busta, all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. - Sportello abbonamenti TV - Casella Postale 22, 10121, Torino. <p>L'autocertificazione può inoltre essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante trasmissione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, o mediante posta elettronica certificata (PEC); • entro il 31.12.2022. <p>La presentazione dell'autocertificazione relativa al 2023, sia mediante il servizio postale che in via telematica, può avvenire entro il 31.1.2023, ma potrebbe comportare la richiesta di rimborso dell'addebito in bolletta della prima rata del canone.</p>
22.12.2022	Effettuazione versamenti sospesi per l'emergenza COVID-19	<p>Le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti, che scadevano nei mesi da gennaio a novembre 2022, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, comprensive delle addizionali IRPEF, delle imposte sui redditi, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, devono effettuare i versamenti sospesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in un'unica soluzione; • senza applicazione di sanzioni e interessi. <p>Entro il termine in esame devono essere effettuati anche gli adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi ai contributi previdenziali e assistenziali; <p>che scadevano nei mesi da gennaio a novembre 2022.</p>
27.12.2022	Versamento acconto IVA	I soggetti titolari di partita IVA, sia mensili che trimestrali, devono versare l'acconto IVA

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		relativo al 2022.
27.12.2022	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di novembre 2022, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di novembre 2022, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
30.12.2022	Regolarizzazione secondo o unico acconto 2022	I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente o tardiva i versamenti del secondo o unico acconto delle imposte dovute per l'anno 2022, la cui scadenza del termine era il 30.11.2022, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,5%, oltre agli interessi legali.
30.12.2022	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dopo il 28.2.2022 devono provvedere al versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IRPEF, dell'IRAP, dell'IVA, delle addizionali, delle imposte sostitutive, delle imposte patrimoniali e delle altre somme liquidate nella dichiarazione dei redditi; • dovute dal defunto in relazione all'anno 2021.
30.12.2022	Adempimenti persone decedute	<p>Gli eredi delle persone decedute dall'1.3.2022 al 30.6.2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • devono presentare presso un ufficio postale il modello REDDITI 2022 cui era obbligato il defunto;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • possono regolarizzare mediante il ravvedimento operoso, in relazione all'operato del defunto, l'infedele presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2021, con riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo. <p>Possono essere regolarizzate anche le violazioni commesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'anno 2020, con riduzione delle sanzioni ad un settimo del minimo; • nelle annualità antecedenti, con riduzione delle sanzioni ad un sesto del minimo. <p>Il ravvedimento operoso si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il versamento degli importi non versati, degli interessi legali e delle sanzioni ridotte previste per le diverse violazioni; <p>la presentazione delle eventuali dichiarazioni integrative.</p>
30.12.2022	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di dicembre 2022 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di dicembre 2022. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI", approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>
31.12.2022	Dichiarazione IMU 2021	I soggetti passivi IMU, diversi dagli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>relativa all'anno 2021, qualora obbligatoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante consegna o spedizione cartacea, oppure mediante PEC o in via telematica (direttamente o tramite gli intermediari abilitati); • utilizzando il nuovo modello approvato dal DM 29.7.2022. <p>Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione relativa all'anno 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite gli intermediari abilitati; • utilizzando lo specifico modello approvato dal DM 26.6.2014.
31.12.2022	Ravvedimento IMU 2021	I soggetti passivi IMU possono regolarizzare l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta dovuta per il 2021, con applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
31.12.2022	Rimborsi modelli 730/2022 integrativi	I sostituti d'imposta devono effettuare, nei confronti dei dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente, che hanno presentato il modello 730/2022 integrativo, i relativi rimborsi.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
31.12.2022	Opzione per il regime ex L. 398/91	<p>Le società e associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro, le <i>pro loco</i>, le bande musicali, i cori amatoriali, le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare, devono comunicare l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui alla L. 16.12.91 n. 398:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla SIAE competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; • a decorrere dal 2023. <p>L'opzione è vincolante per 5 anni.</p>
31.12.2022	Dichiarazione ritenuta ridotta sulle provvigioni	<p>I percipienti provvigioni di intermediazione (es. agenti, mediatori, rappresentanti di commercio) che si avvalgono dell'opera continuativa di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto sul 20% (invece che sul 50%) delle provvigioni corrisposte, devono spedire ai committenti, preponenti o mandanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'apposita dichiarazione per gli anni 2023 e seguenti (la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti); • mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata (PEC).
31.12.2022	Contributi previdenza complementare	<p>Le persone fisiche che, nel 2021, hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all'impresa assicuratrice l'importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi (730/2022 o REDDITI PF 2022).</p> <p>Le prestazioni previdenziali complementari riferibili ai contributi e ai premi non dedotti, infatti, non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica complementare.</p>
31.12.2022	Opzione per il regime del risparmio amministrato o gestito	<p>Le persone fisiche e gli altri contribuenti soggetti al <i>capital gain</i> possono esercitare o revocare l'opzione:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”; • in relazione ai rapporti di custodia e amministrazione titoli presso intermediari abilitati. <p>L'opzione o la revoca ha effetto dall'anno 2023.</p>
31.12.2022	Trasparenza fiscale	<p>I soggetti IRES “solari” devono comunicare all'Agenzia delle Entrate la conferma dell'opzione triennale per il regime della trasparenza fiscale, in caso di fusione o scissione della società partecipata.</p> <p>In generale, la conferma dell'opzione deve essere comunicata entro la fine del periodo d'imposta da cui decorrono gli effetti fiscali dell'operazione.</p>
31.12.2022	Opzione per il regime delle SIIQ o SIINQ	<p>Le società per azioni “solari” o le stabili organizzazioni, che svolgono in via prevalente attività di locazione immobiliare, devono presentare alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'opzione per il regime delle Società di Investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) o delle Società di Investimento Immobiliare Non Quotate (SIINQ), a decorrere dal periodo d'imposta 2023; • redatta sull'apposito modello; • mediante consegna diretta o spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. <p>Per i soggetti “non solari”, l'opzione deve essere comunicata entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello di decorrenza.</p>
31.12.2022	Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di novembre 2022 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
31.12.2022	Adeguamento statuti degli enti del Terzo settore	<p>Le ONLUS, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono modificare gli statuti, con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili del DLgs. 3.7.2017 n. 117 (codice del Terzo settore); • oppure di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
31.12.2022	Trasformazione società di mutuo soccorso	<p>Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data del 3.8.2017 possono trasformarsi in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantenendo il proprio patrimonio in deroga all'obbligo di devoluzione previsto dall'art. 8 co. 3 della L. 15.4.1886 n. 3818.</p>
31.12.2022	Contributo Albo autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12.2022, esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'apposito Albo, devono versare la quota, relativa all'anno 2023:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> • per la copertura degli oneri per la tenuta dell'Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati; • attraverso la piattaforma PagoPA, con una delle modalità attivabili nella apposita sezione "Pagamento Quote" presente sul sito www.alboauto-transporto.it.



FÙLCROS
commercialisti per l'impresa